

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Condizioni di Assicurazione Assistenza e Rimborso

Polizza Collettiva n. R18PET1000234



“Pet Care”



Le presenti Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

**Ultimo aggiornamento:
gennaio 2026**

Assicurazione redatta secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

MAPFRE ASISTENCIA Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. I.00042, codice IVASS n. D840R, ed appartenente al Gruppo MAPFRE.

 **MAPFRE**

RISERVATO

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Assicuratore: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.

Prodotto: Pet Care

MAPFRE ASISTENCIA S.A. è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La presente Assicurazione prevede un indennizzo per le spese documentate sostenute dall'Assicurato in relazione all'Animale e l'erogazione a suo favore di servizi di Assistenza.



Che cosa è assicurato?

L'Assicuratore si impegna ad indennizzare all'Assicurato le spese documentate sostenute in relazione all'Animale e ad erogare a suo favore le prestazioni di Assistenza.

Per la copertura Rimborso Spese: l'Assicuratore si impegna ad indennizzare all'Assicurato le seguenti spese:

- ✓ spese di Smarrimento;
- ✓ spese per eutanasia o inumazione;
- ✓ spese trasporto;
- ✓ spese veterinarie grandi interventi;
- ✓ spese veterinarie.

Per la copertura Assistenza: l'Assicuratore si impegna ad erogare a favore dell'Assicurato i seguenti servizi di Assistenza:

- ✓ Consulenza veterinaria telefonica generica;
- ✓ Prenotazione visite ed esami presso strutture veterinarie convenzionate;
- ✓ Secondo parere veterinario telefonico (Second opinion);
- ✓ Informazioni su negozi, pensioni, centri;
- ✓ Informazioni su normativa, vaccini, vacanze;
- ✓ Indicazioni su ambulatori, cliniche, ospedali, laboratori di analisi veterinari;
- ✓ Pet Sitter.

Le coperture Rimborso Spese e di Assistenza sono soggette a Massimali.

Le sole prestazioni "Spese veterinarie grandi Interventi" e "Spese veterinarie" sono soggette ad una Franchigia Assoluta.



Che cosa non è assicurato?

Principali esclusioni dalla copertura:

Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli Animale:

- ✗ di età superiore ai 10 anni;
- ✗ affetti da Disturbi fisici o Malformazioni;
- ✗ non iscritti all'anagrafe canina o felina;
- ✗ non muniti di microchip o tatuaggio ai sensi delle norme di legge vigenti, anche a livello locale;
- ✗ sprovvisti di libretto sanitario regolarmente aggiornato.

Sono previste ulteriori esclusioni dalla copertura, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.



Ci sono limiti di copertura?

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da, o conseguente a, o in caso di:

- ! trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge (art. 169 del codice della strada);
- ! partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'Animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
- ! uso dell'Animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- ! Infortuni insorti prima dell'efficacia dell'Assicurazione.

Sono previste ulteriori limitazioni, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.



Dove vale la copertura?

- **Per la copertura Rimborso Spese**

La copertura assicurativa ha validità per spese sostenute presso medici veterinari o cliniche o strutture abilitati sul territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

- **Per la copertura Assistenza**

La copertura assicurativa ha validità sul territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione dell'Assicurazione si devono fornire all'Assicuratore dichiarazioni veritiere, esatte e non reticenti sul Rischio.
- Nel periodo di durata dell'Assicurazione l'Assicurato deve comunicare all'Assicuratore i cambiamenti che comportano una riduzione o un aggravamento del Rischio assicurato.
- Devono essere comunicate all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto lo stesso Rischio.
- In caso di Sinistro relativo alla copertura Assistenza coperto dall'Assicurazione, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza, salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa.
- In caso di Sinistro relativo alla copertura Rimborso Spese, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data del Sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il Premio, unico ed anticipato, comprensivo di imposte assicurative, è annuale ed è calcolato in cifra fissa. Il Premio sarà versato dall'Assicurato a mani dell'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa dei singoli Animali decorre **dalle ore 24.00 della data indicata nel modulo di adesione**, a condizione che il relativo Premio sia stato pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto.

La copertura assicurativa:

- a) avrà durata pari a 12 mesi;
- b) non si rinnova alla scadenza.

Si precisa che qualora l'Animale durante il periodo di copertura assicurativa raggiungesse l'età massima di 10 anni, l'Assicurato avrà diritto alle prestazioni fino alla fine dell'annualità assicurativa in corso.

Le sole prestazioni "Spese veterinarie grandi Interventi" e "Spese veterinarie" non sono operanti durante il periodo di Carenza:

- di 10 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa in caso di Infortunio;
- di 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa in caso di Malattia.

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto al rimborso del Premio non goduto:

- a) al momento della vendita o del trasferimento di proprietà dell'Animale assicurato;
- b) al verificarsi del Sinistro o altro evento che comporti la morte dell'Animale assicurato.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 14 giorni dal ricevimento della documentazione contrattuale, dandone comunicazione all'Assicuratore. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative previste in Polizza, dalle ore 24.00 del giorno del ricevimento da parte dell'Assicuratore, della raccomandata di comunicazione di recesso, e la restituzione all'Assicurato, eventualmente per il tramite del Contraente, del Premio corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto.

Assicurazione contro i danni all'Animale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.

Prodotto: Pet Care

Data: gennaio 2026 – il presente DIP Aggiuntivo è l'ultimo disponibile

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. (di seguito indicata come "MAPFRE ASISTENCIA") è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; Strada Trossi, n. civico 66; CAP 13871; città Verrone (BI); tel. +39 015 2559700; sito internet: www.mawdy.it; e-mail: info_italy@mawdy.com; PEC: info@cert.mapfreasistencia.it.

MAPFRE ASISTENCIA fa parte del Gruppo MAPFRE, sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), telefono +39 015 2559700, sito internet: www.mawdy.it, posta elettronica: info_italy@mawdy.com, PEC: info@cert.mapfreasistencia.it, in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R. MAPFRE ASISTENCIA opera in Italia in Regime di Stabilimento. Il controllo sull'attività assicuratrice di MAPFRE ASISTENCIA compete al Regno di Spagna, attraverso il "Ministerio de Economía y Hacienda" – e, in particolare, alla "Dirección General de Seguros" – e all'IVASS nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'ammontare del patrimonio netto di MAPFRE ASISTENCIA, evidenziato nell'ultimo bilancio approvato, è pari a Euro 147.254.000 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 135.129.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 12.125.000. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 188.3% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di MAPFRE ASISTENCIA al seguente link <https://www.mapfre.com/media/accionistas/2025/2024-sfcr-mapfre-asistencia.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

✓ **Per la copertura Rimborso Spese**

✓ **Spese di Smarrimento**

In caso di Smarrimento dell'Animale, l'Assicuratore indennizzerà all'Assicurato le seguenti spese:

- a) spese di ricerca organizzate da organismi specializzati pubblici o privati;
- b) spese, documentabili e strettamente riconducibili al ricongiungimento, qualora il proprietario abbia dovuto affrontare un viaggio per recuperare l'Animale;
- c) spese per telenarcosi che si sia resa necessaria per immobilizzare l'Animale a seguito del ritrovamento;
- d) spese di toelettatura a seguito del ritrovamento dell'Animale.

✓ **Spese per eutanasia o inumazione**

e) L'Assicuratore indennizzerà all'Assicurato le spese sostenute per l'eutanasia veterinaria, a seguito di Infortunio o Malattia non curabile o per disposizione dell'Autorità, o per l'inumazione dell'Animale.

✓ **Spese trasporto**

Qualora, a seguito di Infortunio o Malattia, sia necessario portare l'Animale presso una struttura veterinaria, l'Assicuratore indennizzerà all'Assicurato le seguenti spese:

- f) spese di trasporto, documentabili e strettamente collegate al trasporto in struttura veterinaria;
- g) spese di igienizzazione del mezzo utilizzato per il trasporto.

✓ **Spese veterinarie grandi Interventi**

A parziale deroga di quanto indicato nella sezione "Esclusioni/Limitazioni della copertura", qualora l'Animale sia sottoposto ad uno degli Interventi Chirurgici di seguito indicati:

- ✓ torsione gastrica
- ✓ TPLO triplice osteotomia pelvica
- ✓ TPA avanzamento tuberosità tibiale
- ✓ shunt porto sistemico intra/extra epatico
- ✓ PDA persistenza del dotto arterioso pervio
- ✓ surrenalectomia
- ✓ splenectomia
- ✓ nefrectomia
- ✓ chirurgia toracica, toracosopia/toracotomia
- ✓ cataratta
- ✓ protesi d'anca
- ✓ valvuloplastiche cardiache
- ✓ lobectomia epatica/polmonare
- ✓ ernia discale
- ✓ stabilizzazione vertebrale
- ✓ craniotomia
- ✓ interventi odontostomatologici,

l'Assicuratore indennizzerà all'Assicurato le relative spese sostenute. In particolare:

- h) rette di degenza, assistenza e cure somministrate;

- i) onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'Intervento Chirurgico, diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi).

✓ **Spese veterinarie**

In caso di Sinistro l'Assicuratore indennizzerà all'Assicurato le spese veterinarie sostenute a seguito di 1) Infortunio o Malattia con ricovero, anche in day hospital, 2) Infortunio che abbia comportato fratture (con o senza gessatura) e/o lacerazioni per le quali si siano resi necessari punti di sutura anche se tali eventi non abbiano comportato un ricovero o un day hospital, riconducibili a:

- j) rette di degenza, assistenza e cure somministrate;
k) trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione;
l) medicinali ed esami eseguiti dalla struttura veterinaria.

Qualora si sia reso necessario un Intervento Chirurgico, oltre alle spese sopra elencate, verranno inoltre rimborsati:

- m) onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'Intervento Chirurgico, diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi).

✓ **Per la copertura Assistenza**

Al verificarsi di un Sinistro, l'Assicuratore si impegna ad eseguire le prestazioni di seguito specificate e alle condizioni e con i limiti indicati:

✓ **Consulenza veterinaria telefonica generica**

Qualora l'Assicurato necessiti di una consulenza veterinaria generica sul proprio Animale, potrà contattare la Struttura Organizzativa che, tramite un collegamento telefonico diretto effettuato tra i veterinari convenzionati con la Struttura Organizzativa, valuterà lo stato di salute dell'Animale e fornirà informazioni e consigli. Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi o prescrizione ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

✓ **Prenotazione visite ed esami presso strutture veterinarie convenzionate**

L'Assicurato potrà accedere alle prestazioni della rete di strutture veterinarie convenzionate con l'Assicuratore a tariffe agevolate. A tal fine, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e comunicare la prestazione di cui necessita; la Struttura Organizzativa lo informerà della struttura veterinaria in grado di erogare la prestazione richiesta più vicina alla località di domicilio o in cui si trova l'Assicurato, e gli comunicherà il costo a condizioni agevolate della prestazione. Il costo rimarrà a carico dell'Assicurato. La Struttura Organizzativa effettuerà la prenotazione presso la struttura veterinaria individuata, dandone comunicazione all'Assicurato.

✓ **Secondo parere veterinario telefonico (Second opinion)**

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di organizzare una seconda consulenza telefonica di un veterinario per un approfondimento dello stato di salute dell'Animale. L'Assicurato dovrà: - spiegare alla Struttura Organizzativa il caso clinico; - compilare il questionario che sarà appositamente fornito; - inviare prove, biopsie, radiografie, risonanze magnetiche ed ogni altra informazione medica che sia necessaria per potere valutare il caso. La Struttura Organizzativa invierà la documentazione e le informazioni raccolte a veterinari o strutture veterinarie della propria rete convenzionata, che siano specializzati nella malattia o quadro clinico dell'Animale. La prestazione di secondo parere veterinario sarà effettuata sempre sulla base del quadro clinico dell'Animale, sulla documentazione e sulle informazioni mediche e della prima opinione effettuata dai veterinari che lo hanno assistito e che saranno forniti alla Struttura Organizzativa dall'Assicurato, come condizione necessaria per la prestazione del servizio. Il veterinario contatterà l'Assicurato al fine di fornirgli il secondo parere nel termine normale di 7 giorni lavorativi.

✓ **Informazioni su negozi, pensioni, centri**

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni inerenti: - negozi per animali; - pensioni per animali; - scuole e centri di addestramento animale; - esposizioni; - centri di protezione animali.

✓ **Informazioni su normativa, vaccini, vacanze**

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni inerenti: - normativa vigente in tema di trasporto nazionale ed internazionale di animali; - vaccinazioni obbligatorie e consigliabili in base alla destinazione; - alberghi e campeggi che accolgano gli animali; - spiagge con libero accesso agli animali.

✓ **Indicazioni su ambulatori, cliniche, ospedali, laboratori di analisi veterinari**

Qualora non fosse interessato alla prestazione di cui al punto 2, l'Assicurato può richiedere alla Struttura Organizzativa l'indicazione dell'ambulatorio, della clinica, dell'ospedale, del laboratorio di analisi veterinari più vicini al domicilio o al luogo in cui si trova l'Assicurato stesso, anche non convenzionato.

✓ **Pet Sitter**

In caso di ricovero di almeno 3 giorni dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizza il servizio di pet sitter, tenendo a proprio carico i relativi costi fino al Massimale previsto. Nel solo caso in cui non fosse possibile organizzare il servizio, previa autorizzazione della Struttura Organizzativa, l'Assicurato potrà provvedere a reperire un pet sitter autonomamente e l'Assicuratore gli rimborserà le relative spese entro i medesimi Massimali indicati.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

* Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, limitazioni.

! **Per la copertura Rimborso Spese**

Le somme complessivamente corrisposte dall'Assicuratore, per anno assicurativo e per Sinistro, non possono superare:

- ! Per le spese di cui alla lettera a): **Euro 150,00.**
- ! Per le spese di cui alla lettera b): **Euro 150,00.**
- ! Per le spese di cui alla lettera c): **Euro 50,00.**
- ! Per le spese di cui alla lettera d): **Euro 50,00.**
- ! Per le spese di cui alla lettera e): **Euro 150,00.**
- ! Per le spese di cui alla lettera f): **Euro 30,00 (con l'ulteriore limite di 5 Sinistri per anno assicurativo).**
- ! Per le spese di cui alla lettera g): **Euro 30,00.**
- ! Per le spese veterinarie grandi Interventi di cui alle lettere h) e i): **Euro 2.000,00.**

! Per le spese veterinarie di cui alle lettere j), k), l) e m): **Euro 1.000,00.**

Ad ogni Indennizzo relativo alle sole prestazioni di rimborso spese veterinarie sarà applicata una Franchigia Assoluta pari a:

! **€ 250** per le spese veterinarie grandi Interventi chirurgici di cui alle lettere h) e i);

! **€ 150** per le spese veterinarie di cui alle lettere j), k), l) e m).

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da, o conseguente a, o in caso di:

! Malattie preesistenti alla data di inserimento in copertura dell'Animale, Malformazioni o Difetti fisici, compresi gli esami per la ricerca degli stessi.

! Inoltre, non copre le spese sostenute:

! per terapie di valore dietetico, inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di Intervento Chirurgico;

! per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore (si precisa che la mammella di cani e/o gatti di sesso femminile è da considerarsi come parte dell'apparato riproduttore e pertanto eventi ad essa collegati sono da intendersi esclusi);

! per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;

! per Intervento Chirurgico relativo all'asportazione di neoplasie recidive;

! per Intervento Chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;

! per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;

! per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;

! per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;

! malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;

! per leishmania;

! ernie in genere;

! prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc) anche se eseguite all'estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da Infortunio.

! **Per la copertura Assistenza**

Le prestazioni di Assistenza saranno erogate entro i Massimali indicati nelle singole prestazioni:

! **Consulenza veterinaria telefonica generica:** La prestazione potrà essere richiesta ed erogata per un numero massimo di 2 Sinistri per annualità di copertura assicurativa.

! **Prenotazione visite ed esami presso strutture veterinarie convenzionate:** La prestazione potrà essere richiesta ed erogata per un numero massimo di 2 Sinistri per annualità di copertura assicurativa.

! **Secondo parere veterinario telefonico (Second opinion):** La prestazione potrà essere richiesta ed erogata per un numero massimo di 2 Sinistri per annualità di copertura assicurativa.

! **Informazioni su negozi, pensioni, centri:** La prestazione potrà essere richiesta ed erogata per un numero massimo di 2 Sinistri per annualità di copertura assicurativa.

! **Informazioni su normativa, vaccini, vacanze:** La prestazione potrà essere richiesta ed erogata per un numero massimo di 2 Sinistri per annualità di copertura assicurativa.

! **Indicazioni su ambulatori, cliniche, ospedali, laboratori di analisi veterinari:** La prestazione potrà essere richiesta ed erogata per un numero massimo di 2 Sinistri per annualità di copertura assicurativa.

! **Pet Sitter:** La Struttura Organizzativa organizza il servizio di pet sitter, tenendo a proprio carico i relativi costi fino ad un Massimale di Euro 30,00 al giorno e in ogni caso di Euro 150,00 per anno assicurativo.

La copertura assicurativa non opera in caso di Sinistro causato da, o conseguente a, o in caso di:

! circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto, tutte le prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

! In ogni caso è escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al Sinistro.

! MAPFRE ASISTENCIA è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle prestazioni specificamente previste nel contratto.

! MAPFRE ASISTENCIA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.

! **Per entrambe le coperture:**

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da, o conseguente a, o in caso di:

! dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'Animale per il quale è prestata l'Assicurazione;

! guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi;

! trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;

! Le prestazioni non sono altresì fornite in quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

! eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;

! eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza

delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.



A chi è rivolto questo prodotto?

L'Assicurazione è destinata a coloro che sono proprietari di Animali e desiderano ricevere un indennizzo per le spese documentate sostenute in relazione all'Animale stesso, collegate ad un Sinistro coperto dall'Assicurazione e l'erogazione di servizi di Assistenza in caso di Sinistro.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 21,45% calcolato sul Premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'Ufficio Reclami con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">• lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI)• telefax al numero +39 015 2558156• e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mawdy.com• PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreasistencia.it. <p>I reclami dovranno contenere:</p> <ul style="list-style-type: none">- nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico- il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento- individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela- ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze. <p>L'Assicuratore è tenuto a rispondere entro 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p> <p>È possibile presentare un reclamo all'Autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore che è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione). I reclami potranno essere trasmessi con comunicazione in formato cartaceo indirizzata a "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones", c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna), oppure con comunicazione in formato elettronico, attraverso la pagina internet www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Arbitro Assicurativo	<p>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi.</p> <p>La mediazione è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato.</p>
Negoziazione assistita	<p>La negoziazione è uno strumento facoltativo di risoluzione delle controversie, che si può attivare tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia. Richiede l'assistenza dell'avvocato, anche per l'inoltro dell'invito.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:</p> <ul style="list-style-type: none">• direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna);• all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Non è prevista detrazione fiscale dei premi né tassazione delle prestazioni assicurate.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	<p>Se il Contraente o Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.mawdy.it/media/tabella-oblio-oncologico.pdf.</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<p>Il Contraente o Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del Contraente o Assicurato. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il Contraente o Assicurato.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

Il presente DIP Aggiuntivo è stato redatto in 5 pagine per la particolarità del prodotto assicurativo cui si riferisce e per l'esigenza di elencare tutte le esclusioni regolate nelle Condizioni di Assicurazione.

INDICE

<u>CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'ASSICURATO</u>	
<u>INFORMATIVA ALL'ASSICURATO NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO</u>	1 di 1
<u>GLOSSARIO</u>	1 di 1
<u>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</u>	
<u>CHE COSA È ASSICURATO</u>	
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione	1 di 12
Art. 2 Prestazioni	1 di 12
Art. 3 Massimali	4 di 12
<u>ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA</u>	
Art. 4 Animali assicurabili	4 di 12
Art. 5 Esclusione di compensazioni alternative	4 di 12
Art. 6 Esclusioni generali	4 di 12
Art. 7 Esclusioni specifiche	5 di 12
Art. 8 Franchigia Assoluta	6 di 12
<u>DOVE VALE LA COPERTURA</u>	
Art. 9 Estensione territoriale	6 di 12
<u>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</u>	
Art. 10 Modalità di denuncia del Sinistro	7 di 12
Art. 11 Liquidazione dell'Indennizzo	8 di 12
<u>QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO</u>	
Art. 12 Pagamento del Premio	8 di 12
<u>QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA</u>	
Art. 13 Decorrenza, durata e cessazione della copertura assicurativa	9 di 12
<u>DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE</u>	
Art. 14 Cura dell'Animale	9 di 12
Art. 15 Polizza a favore del terzo – Assicurazione per conto altrui	9 di 12
Art. 16 Diritto di recesso dell'Assicurato	9 di 12
Art. 17 Comunicazioni – Elezione di domicilio	9 di 12
Art. 18 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio	10 di 12
Art. 19 Altre assicurazioni	10 di 12
Art. 20 Diritto di surrogazione	10 di 12
Art. 21 Cessione dei diritti	10 di 12
Art. 22 Prescrizione	10 di 12
Art. 23 Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione	10 di 12
Art. 24 Foro competente	10 di 12
<u>INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</u>	11 di 12

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'ASSICURATO

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il presente contratto di assicurazione proposto è definito ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) contratto a distanza ovvero "contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".

Ai sensi degli artt. 67-quater ss del D.Lgs. 206/2005 si informa che:

- (i) le informazioni relative al fornitore MAPFRE ASISTENCIA sono indicate nel DIP aggiuntivo Danni;
- (ii) le informazioni relative all'Assicurazione, qualificabile quale servizio finanziario ai sensi del Codice del Consumo, sono indicate nel DIP Danni e nel DIP aggiuntivo Danni che richiamano le disposizioni delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- (iii) le informazioni relative al contratto a distanza sono indicate nel DIP Danni e nel DIP aggiuntivo Danni che richiamano le disposizioni delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In particolare, **il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di ricezione della documentazione contrattuale senza penali e senza dover indicare il motivo**, fermo restando il diritto di MAPFRE ASISTENCIA di trattenere il rateo di Premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una comunicazione alla compagnia mediante raccomandata con avviso di ricevimento a MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), o con le diverse modalità indicate all'art. 17 delle Condizioni di Assicurazione;
- (iv) le informazioni relative al ricorso ed alla presentazione dei reclami sono indicate alla sezione "Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?" del DIP aggiuntivo Danni.

Si precisa che, ai sensi del Codice del Consumo, Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

GLOSSARIO

Animale: cane e gatto domestico e ad uso non professionale, di proprietà dell'Assicurato, identificato nel modulo di adesione, per il quale è prestata l'Assicurazione, che sia munito di microchip o tatuaggio identificativo ed iscritto rispettivamente all'anagrafe canina o felina.

Assicurato: la persona fisica domiciliata in Italia, proprietaria dell'Animale, il cui interesse è coperto dall'Assicurazione.

Assicuratore/MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria sita in Italia in Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.

Assicurazione: il contratto di assicurazione collettiva che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Assistenza: le attività di assistenza all'Assicurato, che sia in difficoltà a causa di un evento fortuito, erogate da MAPFRE ASISTENCIA tramite la propria Struttura Organizzativa.

Carenza: il periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza della copertura assicurativa e l'efficacia di essa.

Contraente: il soggetto, indicato nelle Condizioni Particolari di Assicurazione, che stipula il contratto di Assicurazione in favore degli Assicurati.

Danno: il totale delle perdite subite dall'Assicurato in seguito ad un Sinistro, calcolato in base alle presenti norme contrattuali.

Difetto fisico: alterazione organica, evidente o clinicamente diagnosticata sull'Animale, dovuta a condizioni morbose o traumatiche acquisite.

Franchigia Assoluta: la parte del danno indennizzabile, identificata con una cifra fissa, che rimane sempre a carico dell'Assicurato.

Indennizzo: la somma corrisposta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di Sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche all'Animale, obiettivamente constatabili.

Intervento Chirurgico: atto medico, praticato in struttura veterinaria o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica, nonché la riduzione incruenta di fratture e lussazioni.

Malattia: l'alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio, le cui manifestazioni, anche permanenti, possano arrecare pregiudizio alla normale funzionalità di organi e apparati dell'Animale.

Malformazione: patologia clinicamente diagnosticata di origine congenita.

Massimale: somma, espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino al cui raggiungimento l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall'Assicurazione.

MAWDY: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A. (l'Assicuratore).

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Smarrimento: allontanamento dell'Animale, segnalato alle Autorità competenti attraverso regolare denuncia.

Struttura Organizzativa: la struttura di MAPFRE ASISTENCIA, costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dall'Assicurazione, e che gestisce il contatto con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste dall'Assicurazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

A) Per la copertura Rimborso Spese

L'Assicuratore si impegna ad indennizzare all'Assicurato le spese documentate da lui sostenute in relazione all'Animale, alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.

B) Per la copertura Assistenza

MAPFRE ASISTENCIA si impegna ad erogare a favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.

In particolare, MAPFRE ASISTENCIA si impegna a:

- erogare le prestazioni all'Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa di Assistenza;
- coordinare gli interventi dei fornitori preposti da MAPFRE ASISTENCIA all'Assistenza;
- mettere a disposizione un numero di linee telefoniche adeguato ai volumi di traffico telefonici;
- garantire che nell'erogazione delle prestazioni, rispetterà tutte le norme in materia di sicurezza e tutte le previsioni di legge e regolamenti applicabili in materia.

Art. 2 – Prestazioni

A) Per la copertura Rimborso Spese

➤ **SPESE DI SMARRIMENTO**

In caso di Smarrimento dell'Animale, l'Assicuratore indennizzerà all'Assicurato le seguenti spese:

- spese di ricerca organizzate da organismi specializzati pubblici o privati;
- spese, documentabili e strettamente riconducibili al ricongiungimento, qualora il proprietario abbia dovuto affrontare un viaggio per recuperare l'Animale;
- spese per telenarcosi che si sia resa necessaria per immobilizzare l'Animale a seguito del ritrovamento;
- spese di toelettatura a seguito del ritrovamento dell'Animale.

➤ **SPESE PER EUTANASIA O INUMAZIONE**

- L'Assicuratore indennizzerà all'Assicurato le spese sostenute per l'eutanasia veterinaria, a seguito di Infortunio o Malattia non curabile o per disposizione dell'Autorità, o per l'inumazione dell'Animale.

➤ **SPESE TRASPORTO**

Qualora, a seguito di Infortunio o Malattia, sia necessario portare l'Animale presso una struttura veterinaria, l'Assicuratore indennizzerà all'Assicurato le seguenti spese:

- spese di trasporto, documentabili e strettamente collegate al trasporto in struttura veterinaria;
- spese di igienizzazione del mezzo utilizzato per il trasporto.

➤ **SPESE VETERINARIE GRANDI INTERVENTI**

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 7 della sezione "Esclusioni/Limitazioni della copertura", qualora l'Animale sia sottoposto ad uno degli Interventi Chirurgici di seguito indicati:

- torsione gastrica
- TPLO triplice osteotomia pelvica
- TPA avanzamento tuberosità tibiale
- shunt porto sistemico intra/extra epatico
- PDA persistenza del dotto arterioso pervio
- surrenalectomia

- splenectomia
- nefrectomia
- chirurgia toracica, toracosopia/toracotomia
- cataratta
- protesi d'anca
- valvuloplastiche cardiache
- lobectomia epatica/polmonare
- ernia discale
- stabilizzazione vertebrale
- craniotomia
- interventi odontostomatologici

L'Assicuratore indennizzerà all'Assicurato le relative spese sostenute. In particolare:

- h) rette di degenza, assistenza e cure somministrate;
- i) onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'Intervento Chirurgico, diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi).

➤ SPESE VETERINARIE

In caso di Sinistro l'Assicuratore indennizzerà all'Assicurato le spese veterinarie sostenute a seguito di:

- Infortunio o Malattia con ricovero, anche in day hospital,
- Infortunio che abbia comportato fratture (con o senza gessatura) e/o lacerazioni per le quali si siano resi necessari punti di sutura anche se tali eventi non abbiano comportato un ricovero o un day hospital,

ricongducibili a:

- j) rette di degenza, assistenza e cure somministrate;
- k) trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione;
- l) medicinali ed esami eseguiti dalla struttura veterinaria.

Qualora si sia reso necessario un Intervento Chirurgico, oltre alle spese sopra elencate, verranno inoltre rimborsati:

- m) onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'Intervento Chirurgico, diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi).

B) Per la copertura Assistenza

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa con le modalità indicate all'art. 10 della Sezione "Cosa fare in caso di Sinistro", prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza, salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore.

Al verificarsi di un Sinistro, l'Assicuratore si impegna ad eseguire le prestazioni di seguito specificate nei punti da 1 a 7 e alle condizioni e con i limiti indicati:

1. Consulenza veterinaria telefonica generica

Qualora l'Assicurato necessiti di una consulenza veterinaria generica sul proprio Animale, potrà contattare la Struttura Organizzativa che, tramite un collegamento telefonico diretto effettuato tra i veterinari convenzionati con la Struttura Organizzativa, valuterà lo stato di salute dell'Animale e fornirà informazioni e consigli.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi o prescrizione ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

La prestazione potrà essere richiesta ed erogata per un numero massimo di 2 Sinistri per annualità di copertura assicurativa.

2. Prenotazione visite ed esami presso strutture veterinarie convenzionate

L'Assicurato potrà accedere alle prestazioni della rete di strutture veterinarie convenzionate con l'Assicuratore a tariffe agevolate.

A tal fine, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e comunicare la prestazione di cui necessita; la Struttura Organizzativa lo informerà della struttura veterinaria in grado di erogare la prestazione richiesta più vicina alla località di domicilio o in cui si trova l'Assicurato, e gli comunicherà il costo a condizioni agevolate della prestazione. Il costo rimarrà a carico dell'Assicurato.

La Struttura Organizzativa effettuerà la prenotazione presso la struttura veterinaria individuata, dandone comunicazione all'Assicurato.

La prestazione potrà essere richiesta ed erogata per un numero massimo di 2 Sinistri per annualità di copertura assicurativa.

3. Secondo parere veterinario telefonico (Second opinion)

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di organizzare una seconda consulenza telefonica di un veterinario per un approfondimento dello stato di salute dell'Animale.

L'Assicurato dovrà:

- spiegare alla Struttura Organizzativa il caso clinico;
- compilare il questionario che sarà appositamente fornito;
- inviare prove, biopsie, radiografie, risonanze magnetiche ed ogni altra informazione medica che sia necessaria per potere valutare il caso.

La Struttura Organizzativa invierà la documentazione e le informazioni raccolte a veterinari o strutture veterinarie della propria rete convenzionata, che siano specializzati nella malattia o quadro clinico dell'Animale. La prestazione di secondo parere veterinario sarà effettuata sempre sulla base del quadro clinico dell'Animale, sulla documentazione e sulle informazioni mediche e della prima opinione effettuata dai veterinari che lo hanno assistito e che saranno forniti alla Struttura Organizzativa dall'Assicurato, come condizione necessaria per la prestazione del servizio. Il veterinario contatterà l'Assicurato al fine di fornirgli il secondo parere nel termine normale di 7 giorni lavorativi. **La prestazione potrà essere richiesta ed erogata per un numero massimo di 2 Sinistri per annualità di copertura assicurativa.**

4. Informazioni su negozi, pensioni, centri

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni inerenti:

- negozi per animali;
- pensioni per animali;
- scuole e centri di addestramento animale;
- esposizioni;
- centri di protezione animali.

La prestazione potrà essere richiesta ed erogata per un numero massimo di 2 Sinistri per annualità di copertura assicurativa.

5. Informazioni su normativa, vaccini, vacanze

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni inerenti:

- normativa vigente in tema di trasporto nazionale ed internazionale di animali;
- vaccinazioni obbligatorie e consigliabili in base alla destinazione;
- alberghi e campeggi che accolgano gli animali;
- spiagge con libero accesso agli animali.

La prestazione potrà essere richiesta ed erogata per un numero massimo di 2 Sinistri per annualità di copertura assicurativa.

6. Indicazioni su ambulatori, cliniche, ospedali, laboratori di analisi veterinari

Qualora non fosse interessato alla prestazione di cui al punto 2, l'Assicurato può richiedere alla Struttura Organizzativa l'indicazione dell'ambulatorio, della clinica, dell'ospedale, del laboratorio di analisi veterinari più vicini al domicilio o al luogo in cui si trova l'Assicurato stesso, anche non convenzionato.

La prestazione potrà essere richiesta ed erogata per un numero massimo di 2 Sinistri per annualità di copertura assicurativa.

7. Pet Sitter

- In caso di ricovero di almeno 3 giorni dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizza il servizio di pet sitter, tenendo a proprio carico i relativi costi **fino ad un Massimale di Euro 30,00 al giorno e in ogni caso di Euro 150,00 per anno assicurativo**. Nel solo caso in cui non fosse possibile organizzare il servizio, previa autorizzazione della Struttura Organizzativa, l'Assicurato potrà provvedere a reperire un pet sitter autonomamente e l'Assicuratore gli rimborserà le relative spese entro i medesimi Massimali indicati.

Art. 3 – Massimali

A) Per la copertura Rimborso Spese

Le somme complessivamente corrisposte dall'Assicuratore, per anno assicurativo e per Sinistro, non possono superare:

➤ SPESE DI SMARRIMENTO

- Per le spese di cui alla lettera a) dell'art. 2 "Prestazioni": **Euro 150,00.**
- Per le spese di cui alla lettera b) dell'art. 2 "Prestazioni": **Euro 150,00.**
- Per le spese di cui alla lettera c) dell'art. 2 "Prestazioni": **Euro 50,00.**
- Per le spese di cui alla lettera d) dell'art. 2 "Prestazioni": **Euro 50,00.**

➤ SPESE PER EUTANASIA O INUMAZIONE

- Per le spese di cui alla lettera e) dell'art. 2 "Prestazioni": **Euro 150,00.**

➤ SPESE TRASPORTO

- Per le spese di cui alla lettera f) dell'art. 2 "Prestazioni": **Euro 30,00 (con l'ulteriore limite di 5 Sinistri per anno assicurativo).**
- Per le spese di cui alla lettera g) dell'art. 2 "Prestazioni": **Euro 30,00.**

➤ SPESE VETERINARIE GRANDI INTERVENTI

- Per le spese di cui alle lettere h) e i) dell'art. 2 "Prestazioni": **Euro 2.000,00.**

➤ SPESE VETERINARIE

- Per le spese di cui alle lettere j), k), l) e m) dell'art. 2 "Prestazioni": **Euro 1.000,00.**

B) Per la copertura Assistenza

Le prestazioni di Assistenza saranno erogate entro i Massimali indicati all'art. 2 "Prestazioni", dai punti 1 a 7.

ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA

Art. 4 – Animali assicurabili

Possono essere assicurati con l'Assicurazione gli Animali che alla data indicata nel modulo di adesione:

- a) abbiano una età non superiore a 10 anni di età compiuti. Tuttavia, per gli Animali che raggiungono il limite superiore di età in corso dell'Assicurazione, la copertura mantiene la sua validità sino alla scadenza annuale della copertura assicurativa stessa;
- b) non siano affetti da Difetti fisici o Malformazioni;
- c) siano iscritti all'anagrafe canina o felina e muniti di microchip o tatuaggio ai sensi delle norme di legge vigenti, anche a livello locale e abbiano libretto sanitario regolarmente aggiornato.

L'Assicurato può sottoscrivere più di una Assicurazione a seconda di quanti Animali possiede. **Ogni singola copertura assicurativa, corrispondente al Premio di cui all'art. 12 della Sezione – "Come e quando pagare il Premio", copre un solo Animale alla volta per Assicurato.**

Art. 5 – Esclusione di compensazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca, totalmente o parzialmente, di una o più prestazioni, MAPFRE ASISTENCIA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualora l'Assicurato si avvalga di uno o più servizi non previsti dalla presente Assicurazione o usufruisca di servizi corrispondenti alle prestazioni previste dall'Assicurazione senza preventivo contatto e richiesta alla Struttura Organizzativa o comunque non autorizzate da questa, MAPFRE ASISTENCIA non sarà tenuta ad alcun titolo, nei confronti di alcun soggetto, al pagamento e/o al rimborso delle relative spese e oneri.

Art. 6 – Esclusioni generali

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da, o conseguente a, o in caso di:

- a) **dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'Animale per il quale è prestata l'Assicurazione;**
- b) **guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi;**

- c) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- d) trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge (art. 169 del codice della strada);
- e) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'Animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
- f) uso dell'Animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- g) Infortuni insorti prima dell'efficacia dell'Assicurazione.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- h) eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
- i) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

Art. 7 – Esclusioni specifiche

A) Per la copertura Rimborso Spese

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da, o conseguente a, o in caso di:

- a) **Malattie preesistenti alla data di inserimento in copertura dell'Animale, Malformazioni o Difetti fisici, compresi gli esami per la ricerca degli stessi.**

Inoltre, non copre le spese sostenute:

- b) per terapie di valore dietetico, inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di Intervento Chirurgico;
- c) per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore (si precisa che la mammella di cani e/o gatti di sesso femminile è da considerarsi come parte dell'apparato riproduttore e pertanto eventi ad essa collegati sono da intendersi esclusi);
- d) per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
- e) per Intervento Chirurgico relativo all'asportazione di neoplasie recidive;
- f) per Intervento Chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
- g) per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- h) per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- i) per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
- j) malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
- k) per leishmania;
- l) ernie in genere;
- m) prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc) anche se eseguite all'estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da Infortunio.

B) Per la copertura Assistenza

Le esclusioni specifiche relative alle singole prestazioni sono indicate all'art. 2 della Sezione "Che cosa è assicurato".

Inoltre, la copertura assicurativa non opera in caso di Sinistro causato da, o conseguente a, o in caso di:

- a) **circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto, tutte le prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.**

In ogni caso è escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al Sinistro.

MAPFRE ASISTENCIA è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle prestazioni specificamente previste nel contratto.

MAPFRE ASISTENCIA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.

Art. 8 – Franchigia Assoluta

A) Per la copertura Rimborso Spese

Ad ogni Indennizzo relativo alle sole prestazioni di seguito indicate sarà applicata una Franchigia Assoluta di:

- 1) **Euro 250 per le "Spese veterinarie grandi Interventi" di cui alle lettere h) e i) dell'art. 2 "Prestazioni" della sezione "Che cosa è assicurato?";**
- 2) **Euro 150 per le "Spese veterinarie" di cui alle lettere j), k), l) e m) dell'art. 2 "Prestazioni" della sezione "Che cosa è assicurato?".**

Esempio:

Grande Intervento Chirurgico del costo di Euro 3.000

Franchigia Assoluta applicata ai Grandi Interventi Chirurgici: Euro 250

Importo Indennizzabile: Euro 2.750

Massimale Grandi Interventi Chirurgici: Euro 2.000

Indennizzo pagabile: Euro 2.000

Retta di degenza (lett. j): Euro 700

Franchigia Assoluta applicata alle spese in seguito a Infortunio o Malattia: Euro 150

Importo Indennizzabile: Euro 550

Massimale rette di degenza: Euro 1.000

Indennizzo pagabile: Euro 550

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 9 – Estensione territoriale

A) Per la copertura Rimborso Spese

La copertura assicurativa ha validità per spese sostenute presso medici veterinari o cliniche o strutture abilitati **sul territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

B) Per la copertura Assistenza

La copertura assicurativa ha validità **sul territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 10 – Modalità di denuncia del Sinistro

A) Per la copertura Rimborso Spese

Ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, contattando la struttura liquidativa, in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, al seguente numero:

dall'Italia

800 189941

dall'Estero

+39 015 2559517

Successivamente l'Assicurato dovrà effettuare la denuncia del Sinistro, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi del Sinistro compilando il modulo di richiesta di rimborso spese veterinarie ed inviandolo all'Assicuratore via e-mail all'indirizzo petinsurance@mawdy.com, o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI) / Ufficio GSM.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, in caso di Infortunio dell'Animale ad una zampa, soccorrerlo immediatamente e impedirgli di camminare.

Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro può comportare, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all'Indennizzo.

Ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell'Indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

- a. modulo di richiesta di rimborso spese veterinarie compilato;
- b. riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo e-mail, etc.) dell'Assicurato;
- c. numero della copertura assicurativa sull'Animale;
- d. copia del libretto sanitario dell'Animale;
- e. descrizione chiara e circostanziata della dinamica del Sinistro, comprensivo di giorno, data e luogo in cui è avvenuto, e di ogni dato o notizia utile ai fini della valutazione e liquidazione del Sinistro;
- f. certificato del medico veterinario intervenuto attestante le seguenti informazioni: identificazione dell'Animale tramite microchip o tatuaggio, la data, le cause, le modalità del Sinistro, riferite dall'Assicurato, e la descrizione dei trattamenti eseguiti;
- g. cartella clinica;
- h. ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate e regolarizzate con marca da bollo ove necessario;
- i. copia della denuncia di Smarrimento (per le prestazioni di rimborso spese in caso di Smarrimento);
- j. certificato di cancellazione dall'anagrafe canina o felina (per prestazioni di rimborso spese per eutanasia ed inumazione);

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l'originale della documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di effettuare ulteriori accertamenti di diversa natura, quali ad esempio ordinare una visita veterinaria o predisporre un accertamento sulla documentazione medica esibita, e di richiedere ulteriore documentazione, che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del Danno e della conseguente liquidazione dell'Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l'Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell'Indennizzo.

B) Per la copertura Assistenza

In caso di Sinistro coperto dall'Assicurazione, prima di assumere ogni diversa iniziativa, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.

Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza.

Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, l'Assicurato dovrà telefonare ai seguenti numeri:

dall'Italia
800 189941
dall'estero
+39 015 2559517

In ogni caso dovrà comunicare:

- numero della copertura assicurativa sull'Animale;
- dati completi dell'Assicurato e dell'Animale;
- copia del libretto sanitario dell'Animale;
- riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo e-mail, etc.) dell'Assicurato;
- descrizione chiara e circostanziata della dinamica del Sinistro, comprensivo di giorno, data e luogo in cui è avvenuto, e di ogni dato o notizia utile ai fini dell'erogazione della prestazione;
- prestazioni richieste.

La Struttura Organizzativa, al fine di poter erogare le prestazioni previste dall'Assicurazione, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, del suo consenso. Pertanto, l'Assicurato, contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati, così come indicato nell'informativa al trattamento dei dati.

In caso di oggettiva e comprovata impossibilità, dovuta a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa, l'Assicurato potrà richiedere il rimborso per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei casi e nei limiti previsti dalla presente Assicurazione. A tal fine, l'Assicuratore chiederà all'Assicurato l'invio, secondo le modalità indicate nell'art. 17 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", delle fatture o ricevute fiscali e di ogni ulteriore documentazione utile a provare il Sinistro e le prestazioni da parte di fornitori che l'Assicurato abbia reperito autonomamente.

Art. 11 – Liquidazione dell'Indennizzo

A) Per la copertura Rimborso Spese

L'Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e provvedere all'invio all'Assicurato della comunicazione di contestazione o della quietanza di liquidazione, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione richiesta ai sensi del precedente art. 10. L'Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l'Indennizzo entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata.

La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita dall'Assicurato all'Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata, a mezzo e-mail all'indirizzo petinsurance@mawdy.com; in alternativa, a mezzo PEC all'indirizzo gsm@cert.mapfreassistencia.it oppure di raccomandata, secondo le modalità indicate all'art. 17 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

Art. 12 - Pagamento del Premio

Il Premio, unico ed anticipato, comprensivo di imposte assicurative, è annuale ed è calcolato in cifra fissa.

I Premi per ogni Animale assicurato sono indicati nel modulo di adesione.

Il Premio sarà versato dall'Assicurato a mani dell'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, mediante carta di credito, bonifico bancario all'intermediario o attraverso gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla vigente normativa; il pagamento in contanti è consentito solo se l'importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00.

In caso di mancato pagamento, totale o parziale, del Premio, la copertura assicurativa è sospesa a tempo indefinito fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale riprenderà effetto.

In ogni caso, durante il periodo di sospensione della copertura assicurativa, l'Assicuratore non è tenuto ad alcuna prestazione e non è altresì tenuto ad eventuali rimborsi di prestazioni che l'Assicurato abbia richiesto durante il periodo di sospensione.

L'ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura del 21,25% per la copertura Rimborso Spese e del 10% per la copertura Assistenza.

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Art. 13 – Decorrenza, durata e cessazione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa dei singoli Animali decorre **dalle ore 24.00 della data indicata nel modulo di adesione** a condizione che il relativo Premio sia stato pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto.

La copertura assicurativa:

- a) avrà durata pari a 12 mesi;
- b) non si rinnova alla scadenza.

Si precisa che qualora l'Animale durante il periodo di copertura assicurativa raggiungesse l'età massima di 10 anni, l'Assicurato avrà diritto alle prestazioni fino alla fine dell'annualità assicurativa in corso.

Le sole prestazioni "Spese veterinarie grandi Interventi" di cui alle lettere h) e i) e "Spese veterinarie" di cui alle lettere j), k), l) e m) dell'art. 2 "Prestazioni" della sezione "Che cosa è assicurato?" non sono operanti durante il periodo di Carenza:

- di 10 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa in caso di Infortunio;
- di 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa in caso di Malattia.

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto al rimborso del Premio non goduto:

- a) al momento della vendita o del trasferimento di proprietà dell'Animale assicurato;
- b) al verificarsi del Sinistro o altro evento che comporti la morte dell'Animale assicurato.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 14 – Cura dell'Animale

L'Assicurato ha l'obbligo di tenere l'Animale con la dovuta cura e diligenza, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela degli animali da affezione. L'Assicurato, in caso di Infortunio che colpisca l'Animale assicurato, deve attivarsi tempestivamente per soccorrere l'Animale e limitare il danno.

Art. 15 – Polizza a favore del terzo – Assicurazione per conto altrui

L'Assicurazione è stipulata dal Contraente per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, il cui rapporto con MAPFRE ASISTENCIA è regolato esclusivamente dall'Assicurazione.

Ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, il Contraente adempie agli obblighi derivanti dall'Assicurazione, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, quali ad esempio la denuncia del Sinistro.

I diritti derivanti dall'Assicurazione, tra cui l'Assistenza in caso di Sinistro, spettano all'Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato stesso.

All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza dell'Assicurazione.

Art. 16 – Diritto di recesso dell'Assicurato

L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 14 giorni dal ricevimento della documentazione contrattuale, dandone comunicazione all'Assicuratore secondo le modalità indicate all'art. 17 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

Tale recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno del ricevimento da parte dell'Assicuratore, della raccomandata di comunicazione di recesso.

All'Assicurato sarà restituito, eventualmente per il tramite del Contraente, il Premio corrisposto al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto nel termine dei 30 giorni successivi alla predetta data di ricevimento.

Art. 17 – Comunicazioni – Elezione di domicilio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 della Sezione "Cosa fare in caso di Sinistro", eventuali comunicazioni da parte dell'Assicurato all'Assicuratore relative all'Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto a:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

Indirizzo PEC: info@cert.mapfreasistencia.it

Fax: 015/2559704

eventualmente anticipate via e-mail all'indirizzo: petinsurance@mawdy.com. Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore all'Assicurato saranno indirizzate al domicilio indicato da quest'ultimo al momento dell'attivazione o della richiesta di Assistenza.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non saranno state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.

Art. 18 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato e del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore (ad esempio errata comunicazione relativa all'anzianità dell'Animale) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, quale a titolo esemplificativo e non limitativo partecipazione ad attività venatorie dell'Animale, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 17 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione". In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.

In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione.

Qualora l'Assicurato o il Contraente non comunichino l'aggravamento all'Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non erogherà le prestazioni nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate.

Art. 19 – Altre assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, sottoscritta relativamente allo stesso Animale, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all'art. 17 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

Art. 20 – Diritto di surrogazione

Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità corrisposta all'Assicurato, nei diritti di questo verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Infortunio all'Animale causato da un terzo l'Assicuratore subentra all'Assicurato nell'azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell'evento che ha causato il Sinistro.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Art. 21 – Cessione dei diritti

L'Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, il contratto di Assicurazione ed i diritti derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

Art. 22 – Prescrizione

I diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione **si prescrivono entro il termine di 2 anni** dalla data in cui si è verificato il Sinistro ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 23 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Art. 24 – Foro competente

Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e l'Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato stesso.

INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "GDPR") e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), (brevemente "MAPFRE ASISTENCIA"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i "Dati").

Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l'assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l'"Interessato"), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:

- direttamente o attraverso un suo intermediario;
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate;
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet;
- tramite app di messaggistica;
- tramite altri mezzi,

per l'elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

Le telefonate tra l'Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell'ascolto da parte del chiamante dell'informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all'operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall'Interessato, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

L'Interessato dichiara di avere l'età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

L'Interessato garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Finalità del trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo. Stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Prevenzione ed investigazione delle frodi. • Realizzazione di studi e calcoli statistici, indagini, analisi di tendenza del mercato e controllo qualità. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l'Interessato abbia già fornito i propri recapiti;

	<p>analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Periodo di Conservazione	<p>Potenziali clienti</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 mesi <p>Clienti</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un periodo di tempo compatibile con la finalità per la quale viene effettuato il trattamento e, in ogni caso, con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali. I dati raccolti per l'esecuzione di uno o più contratti, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato, tenuto conto del termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi e/o periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative. <p>Attività di marketing (in caso di esplicito consenso)</p> <ul style="list-style-type: none"> • per 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto con l'Interessato, o antecedentemente alla data di revoca esplicita del consenso.
Destinatari	<p>I Dati dell'Interessato: potranno essere conosciuti all'interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA.</p> <p>I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.</p>
Diritti dell'Interessato	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it .

In ogni caso, l'Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.